

[BOZZA]

**ACCORDO
DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE**

tra

Free Energy Saving S.r.l. (FES)

Free Energia S.p.A. (FREE)

Osram S.p.A. (OSRAM)

Data, [•]



INDICE

Articolo 1 - Premesse	
Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo.....	
Articolo 3 - Obbligazioni delle Parti	
Articolo 4 - Immutabilità delle Parti	
Articolo 5 - Comitato di Offerta	
Articolo 6 - Responsabilità	
Articolo 7 - Dichiarazioni e Garanzie.....	
Articolo 8 - Durata	
Articolo 9 - Disposizioni varie.....	



ACCORDO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Stipulato in data [•],[•] (qui di seguito definito l' "Accordo")

Tra

Free Energy Saving S.r.l., con sede in [•], Via [•], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Latina [•] ("FES"), qui rappresentata dal Sig. [•];

Free Energia S.p.A., con sede in [•], Via [•], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma [•] ("FREE"), qui rappresentata dal Sig. [•];

Osram S.p.A., con sede legale in [•], [•], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di [•] [•] ("OSRAM"), qui rappresentata dal Sig. [•];

FES, FREE e OSRAM sono congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) il Comune di (il "Comune", "Amministrazione" e/o il "Concedente"), con Determinazione n. [•] del [•] e con bando pubblico del [•] (Prot. n. [•]) relativo all'affidamento di una concessione avente ad oggetto i servizi di (il "Bando"), ha indetto una procedura di gara ai sensi degli artt., per la scelta del concessionario (la "Gara"); alla Gara è stato invitato anche il Promotore, ponendo a base di Gara il progetto di fattibilità presentato dal Promotore;
- b) il Bando prevede la erogazione a favore del Concedente, in caso di aggiudicazione della Gara, di un servizio integrato costituito dalle seguenti prestazioni:
 - Prestazioni Principali: servizio energetico integrato avente ad oggetto la gestione del servizio di illuminazione pubblica, comprensivo di progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico dei relativi impianti, estensione degli impianti attraverso nuovi punti luce, gestione operativa e manutenzione, fornitura di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione;
 - Prestazioni Secondarie: fornitura degli apparecchi illuminanti;
- c) il Bando prevede che i soggetti interessati possano partecipare alla Gara attraverso imprese singole, consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa già costituiti o da costituirsi;
- d) le Parti intendono, secondo i termini e condizioni di cui al presente Accordo, partecipare congiuntamente alla Gara presentando l'offerta (l'"Offerta" o la "Proposta") nella forma di un raggruppamento temporaneo di imprese (il "RTI") di tipo misto, secondo quanto meglio previsto dal presente Accordo;
- e) con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare i loro reciproci impegni relativamente alla predisposizione e presentazione dell'Offerta e, in caso di aggiudicazione della Gara, alla ripartizione dei rispettivi ruoli e responsabilità nell'ambito del raggruppamento nonché dei costi sostenuti in fase di predisposizione della Proposta.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

2.1 Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a valutare e sottoporre ai rispettivi organi deliberanti la richiesta necessaria ad ottenere le autorizzazioni per:

- A) la predisposizione e presentazione al Comune dell'Offerta;
- B) in caso di aggiudicazione della Gara, la costituzione di un RTI e la puntuale definizione tra le Parti delle attività da compiersi per effetto dell'aggiudicazione della Gara.

Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono altresì gli obblighi di ciascuna di esse in relazione alla presentazione dell'offerta e, in caso di aggiudicazione della Gara, quanto previsto al punto d) delle premesse.

Articolo 3 – Obbligazioni delle Parti

3.1 Previsioni generali. Ognuna delle Parti si impegna - nei limiti del ruolo da ciascuna di esse ricoperto e dei rispettivi obblighi previsti nel presente Accordo - a cooperare con l'altra ed a compiere quanto ragionevolmente necessario ed opportuno affinché l'offerta presentata dalle Parti sia selezionata quale offerta vincente e, dunque, affinché il RTI risulti aggiudicatario, il tutto in conformità ai termini e condizioni stabiliti nel presente Accordo ed alle norme che regolano la Gara, così come specificate dalle leggi e regolamenti applicabili e/o dal Bando, nonché da ogni altro documento adottato dal Comune in relazione alla Gara (le "**Norme di Gara**").

3.2 Partecipazione alla Gara. Con particolare riferimento alle diverse fasi della Gara, ciascuna delle Parti si impegna irrevocabilmente a:

- A) predisporre tutti i documenti di rispettiva pertinenza necessari per la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, nel rispetto dei termini di cui alle Norme di Gara;
- B) cooperare fattivamente alla predisposizione, nel rispetto dei termini di cui alle Norme di Gara, dell'offerta che abbia, a giudizio delle Parti, le migliori probabilità di essere selezionata come vincente.

Resta inteso che in nessun caso una Parte potrà rivalersi nei confronti dell'altra Parte per la mancata partecipazione della stessa alla fase dell'offerta, lasciandosi, pertanto, all'insindacabile giudizio di ogni Parte la decisione definitiva circa la propria partecipazione.

3.3 Costituzione del RTI. In caso di aggiudicazione della Gara da parte del costituendo RTI, le Parti si impegnano a:

- A) costituire il RTI nel rispetto delle formalità previste dalla legge, dandosi le Parti sin da ora reciprocamente atto che, nell'ambito del RTI:

i) FES, assumerà la qualifica di mandataria [in alternativa potrà essere FREE mandataria e FES mandante];

ii) FREE, assumerà la qualifica di mandante [in alternativa potrà essere FREE mandataria e FES mandante];

per la erogazione delle Prestazioni Principali.

iii) OSRAM, assumerà la qualifica di mandante;

per la erogazione delle Prestazioni Secondarie e specificamente per la di fornitura degli apparecchi illuminanti.

B) concordare in buona fede il contenuto dei reciproci impegni in seno al RTI (il “**Contratto di RTI**”) stabilendo, in maggiore dettaglio rispetto a quanto previsto dal successivo paragrafo 3.4, lett. B), qualora lo ritengano opportuno, gli adempimenti organizzativi, tecnici e finanziari di ciascuna Parte relativi alla esecuzione degli impegni derivanti dall’offerta, fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nel presente Accordo.

3.4. Divisione dei compiti tra le Parti. Le Parti convengono sin da ora di tracciare, nel presente paragrafo 3.4, le linee guida relative alla suddivisione tra le stesse delle attività da compiersi relativamente: (a) alla predisposizione e redazione dell’offerta; (b) in caso di aggiudicazione della Gara, alla esecuzione degli impegni di cui all’offerta.

A) La predisposizione e redazione dell’offerta sarà curata da ciascuno per le parti di rispettiva competenza;

B) laddove il RTI dovesse risultare aggiudicatario della Gara,

per la erogazione delle Prestazioni Principali:

- FES e FREE eseguiranno tutte le attività di gestione continuativa dei servizi oggetto di concessione, ivi comprese le attività di fatturazione e customer-care;
- FREE effettuerà la fornitura di energia elettrica;
- FES, in quanto società certificata ESCO UNI 11352:2014, curerà l’attività di predisposizione della documentazione funzionale all’accesso agli eventuali incentivi, a titolo esemplificativo al rilascio e alla rendicontazione degli eventuali Titoli di Efficienza Energetica (“**TEE**”), dei quali manterrà la piena titolarità; i ricavi derivanti dalla commercializzazione dei TEE, conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara, al netto di tutti i costi interni ed esterni che FES sosterrà per questa attività, saranno ripartiti tra i membri del RTI secondo le quote di partecipazione;
- Per quanto alle attività di realizzazione degli interventi di riqualificazione tecnologica ed efficientamento energetico oggetto di concessione, incluse le attività di installazione, adeguamento normativo, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria. esse verranno affidate a struttura/e in possesso di idonea/e qualificazione/i;

per la erogazione delle Prestazioni Secondarie di fornitura degli apparecchi illuminanti

a. OSRAM si obbliga esclusivamente a fornire le apparecchiature oggetto di concessione dalla stessa prodotte fino ad un importo di Euro, al prezzo che verrà determinato nell’offerta - contro pagamento del relativo

importo a giorni fine mese data fattura, secondo quanto meglio determinato nel contratto generale di fornitura separatamente stipulato fra FREE e OSRAM - Allegato 1 al presente Accordo. Detto prezzo sarà contestualmente rimborsato pro-quota a FREE, contro emissione di regolare fattura, da tutti i membri del RTI secondo il criterio di Ripartizione dei Costi tra le Parti previsto nel successivo art.3.5 e, per quanto riguarda OSRAM, il rimborso costituirà assolvimento dell'obbligo di compartecipazione ai costi di progetto di cui al successivo art. 3.5, in forza del quale nulla sarà pertanto più dovuto da quest'ultima alle altre parti; OSRAM potrà mettere la propria quota di finanziamento per la realizzazione del progetto anche deducendola dal prezzo netto della sua fornitura.

Con riferimento al precedente punto, si precisa che le forniture saranno rese disponibili da OSRAM a favore di FES o di FREE, società controllante di FES, nell'ambito del RTI alle migliori condizioni di mercato, in particolare ai prezzi riportati all'Allegato 1 al presente Accordo.

3.5 Ripartizione dei costi tra le Parti. I costi dell'iniziativa di cui alla Proposta sono ripartiti tra le Parti nella misura del:

- FES il 40 % (quaranta per cento);
- FREE complessivamente il 59 % (cinquantanove per cento)
- OSRAM 1 % (un per cento);

Si precisa, a tal fine, che i costi relativi alla Proposta che saranno stati sostenuti da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione del presente Accordo saranno inseriti tra i costi del progetto e la parte che avrà sostenuto il costo avrà diritto a ricevere la restituzione di tali anticipazioni da ciascuna delle altre Parti nella misura delle quote di partecipazione delle Parti stesse; analogamente varrà per gli altri.

Tutti i costi che saranno sostenuti dopo la data di sottoscrizione dell'Accordo dovranno essere preventivamente comunicati e preventivamente condivisi dalle Parti e dovranno computarsi nell'ambito dei costi complessivi dell'iniziativa da ripartire tra le Parti medesime nei termini di cui al periodo precedente.

In generale, i costi comuni sostenuti nell'interesse del RTI relativi alle attività precedenti all'aggiudicazione della Gara saranno ripartiti tra le Parti nella misura proporzionale.

In caso di costituzione di una società di progetto fra FES e FREE, in quanto partecipanti alla parte orizzontale del RTI, dopo l'aggiudicazione della Gara ai sensi del successivo articolo 8, i costi della relativa costituzione saranno così ripartiti tra le Parti:

- FES 41% (quarantuno per cento);
- FREE 59% (cinquantanove per cento);

3.6 Obblighi di Garanzia. FES e FREE in quanto partecipanti alla parte orizzontale del RTI e ed OSRAM, in quanto partecipante alla parte verticale del RTI si danno reciprocamente atto che le Norme di Gara prevedono una serie di obblighi di garanzia (di seguito, gli "**Obblighi di Garanzia**"), che saranno assunti da ciascuno in ragione della rispettiva quota di partecipazione nel RTI e in modo non solidale:

- a) prestare a favore del Comune, all'atto della presentazione dell'offerta e secondo le modalità e le condizioni che saranno stabilite nella documentazione di Gara, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ("Codice") che si è convenuto essere prodotta mediante deposito cauzionale effettuato da FES
- b) prestare a favore del Comune, all'atto della presentazione dell'offerta e secondo le modalità e le condizioni che saranno stabilite nella documentazione di Gara, l'ulteriore cauzione in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento di cui all'art. 183, comma 13, del Codice;
- c) prestare a favore del Comune, in caso di aggiudicazione della Gara, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità e le condizioni che saranno stabilite nella documentazione di Gara;
- d) prestare a favore del Comune, in caso di aggiudicazione della Gara, la cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di cui all'art. 183, comma 13, del Codice, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, secondo le modalità e le condizioni che saranno stabilite nella documentazione di Gara.

Con riferimento ai suddetti Obblighi di Garanzia, FES, FREE OSRAM convengono che tutti i relativi costi ed impegni inclusi saranno ripartiti come segue:

- FES il 40 % (quaranta per cento);
- FREE complessivamente il 59 % (cinquantanove per cento)
- OSRAM 1 % (un per cento);

.3.7 Coordinamento dell'operazione. Le Parti si danno atto che le attività di coordinamento, gestione e strutturazione dell'operazione di cui alla Gara, saranno svolte da FES e che, ai fini di dette attività, FES potrà all'uopo avvalersi dei servizi e delle attività di altre società appartenenti al proprio gruppo.

Articolo 3 bis – Conferimento di mandato

3bis.1 FREE [in alternativa FES] e OSRAM, nelle proprie rispettive qualità, con la sottoscrizione del presente Contratto di RTI danno a FES [in alternativa FREE] mandato speciale, irrevocabile e gratuito, con rappresentanza esclusiva anche processuale ex art. 48, comma 15, del Codice delle mandanti, per l'esecuzione di ogni atto e formalità relativi all'esecuzione dell'appalto nei confronti del Concedente.

Articolo 4 - Immutabilità delle Parti

4.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e in caso di presentazione congiunta dell'offerta, nessun mutamento delle Parti è consentito con riferimento alla partecipazione alla Gara e, pertanto, nessuna delle Parti potrà, in assenza di accordo scritto con le altre, recedere dal presente Accordo né cedere alcuno dei propri

diritti od obblighi derivanti dal presente Accordo e/o alcuno dei propri diritti od obblighi assunti nell'offerta, nei documenti costitutivi del RTI e nel Contratto di RTI.

- 4.2 Resta inteso che nel caso in cui le Parti abbiano presentato congiuntamente l'offerta, qualora una Parte intenda recedere dal presente Accordo e dal RTI e solo ove le altre Parti abbiano prestato il proprio consenso scritto a detto recesso, ma tale recesso non fosse espressamente consentito dal Comune e/o dalle Norme di Gara, la Parte che intende recedere avrà diritto di ridurre la propria partecipazione al RTI ad una quota simbolica, a condizione che tale decisione non comporti, ad insindacabile giudizio del Comitato di Offerta di cui al successivo Articolo, la possibilità di una revoca dell'aggiudicazione della Gara in favore del RTI.

Articolo 5 - Comitato di Offerta

- 5.1 Composizione del Comitato di Partecipazione e Offerta. Le Parti danno atto ed accettano che il comitato di offerta (di seguito, il "**Comitato di Offerta**") per la predisposizione e presentazione congiunta dell'offerta e per l'esecuzione delle previsioni rilevanti di cui al presente Accordo, è formato dai seguenti rappresentanti delle Parti, ciascuno dei quali avrà diritto ad esprimere un voto. Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei membri del Comitato, fatta eccezione per quelle relative alle forniture di Osram che dovranno essere assunte all'unanimità, dei membri del Comitato stesso:

- Per FES 1 membro Sig. [●];
- Per FREE 1 membro Sig. [●];
- Per OSRAM 1 membro Sig. [●];

Il Comitato di Offerta sarà coordinato dall'incaricato di FES.

- 5.2 Competenze e funzionamento del Comitato di Offerta. Il Comitato di Offerta, facendo quanto ragionevolmente possibile per assicurare il rispetto dei termini e delle formalità imposti dalle Norme di Gara, dovrà:

- a) approvare il contenuto finale dell'offerta;
- b) dare esecuzione alle specifiche previsioni contenute nel presente Accordo demandate al Comitato di Offerta stesso.

Il Comitato di Offerta si riunirà ogni qual volta sia richiesto da un membro ed in ogni caso con la frequenza necessaria ad assicurare (a) la tempestiva presentazione dell'offerta e (b) la gestione della eventuale successiva fase di Gara. Di ogni riunione verranno redatti i verbali che saranno firmati da tutti i componenti alla fine di ogni riunione.

Ciascuna Parte si impegna ad assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti alle riunioni del Comitato di Offerta.

Articolo 6 - Responsabilità

- 6.1 Le parti si danno rispettivamente atto che il presente Contratto di RTI ha natura mista, costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale fra FES e FREE , che sono quindi solidalmente responsabili nei confronti del Concedente, dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto ex art. 48 del Codice, e raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, per quanto riguarda, rispetto ad esse la partecipazione di OSRAM, assuntore delle sole Prestazioni Secondarie di fornitura degli

- apparecchi illuminanti e quindi responsabile nei confronti del Concedente limitatamente alla esecuzione delle prestazioni medesime ex art. 48 del Codice.
- 6.2 Qualunque perdita, danno, costo o spesa dovesse essere sopportato dalle Parti in relazione alla Gara anche a seguito di azioni o pretese da parte del Comune o di terzi in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento di una di esse, sarà interamente risarcito dalla Parte alla quale è imputabile l'azione o l'omissione da cui è derivato il danno o la perdita (di seguito, la "**Parte Indennizzante**") con conseguente obbligo di risarcimento nei confronti della Parte da Indennizzare (come di seguito definita).
- 6.3 In caso di responsabilità per perdite attribuibili ad una Parte secondo il paragrafo 6.1, la Parte Indennizzante dovrà rimborsare alle altre Parti (di seguito, le "**Parti da Indennizzare**") la perdita, il danno, il costo o spesa da questa sofferto dietro richiesta debitamente documentata di quest'ultima, salvo il caso in cui la perdita o il danno siano derivati da dolo o colpa grave della Parte da Indennizzare.
- 6.4 Con riferimento alla presentazione dell'offerta, ciascuna Parte sarà direttamente responsabile della corretta predisposizione della documentazione di propria competenza, come individuata dal Comitato di Offerta. Nessuna Parte sarà responsabile verso le altre nel caso in cui, per qualunque motivo: a) l'offerta venga esclusa perché non conforme alle Norme di Gara; e/o b) l'offerta non risulti l'offerta vincente, salvo il caso di dolo o colpa grave di una Parte nel fornire le informazioni o documentazione ad essa relative.
- 6.5 Resta inteso che, ai sensi di legge, ferma la responsabilità solidale della mandataria, la responsabilità di ciascuna Parte sarà limitata alle prestazioni di rispettiva competenza secondo quanto previsto nel presente Contratto di RTI.

Articolo 7 - Dichiarazioni e Garanzie

- 7.1 Le Parti rilasciano le seguenti dichiarazioni e garanzie, le quali sono, alla data odierna, veritiere, complete e corrette, dandosi reciprocamente atto del fatto che ciascuna di esse ha fondato la propria determinazione a stipulare il presente Accordo basandosi sulle stesse. In particolare, ciascuna Parte dichiara e garantisce:
- A) che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché il compimento delle attività qui previste, sono state debitamente autorizzate dai competenti organi di detta Parte e non risultano né risulteranno in violazione (i) di nessun accordo, documento o altro atto dal quale detta Parte è vincolata o del quale è parte, né (ii) di qualsiasi sentenza, decreto, ordinanza o statuizione di qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrazione pubblica o collegio arbitrale al quale essa Parte è vincolata, né (iii) di qualsiasi legge, norma o regolamento applicabile alla stessa Parte;
- B) di essere a conoscenza, nei limiti delle Norme di Gara, di tutti i termini e le condizioni previsti dalle Norme di Gara e di adempiere, per quanto di propria competenza, a tali termini e condizioni;
- C) di non essere a conoscenza di alcuna circostanza che possa comportare pregiudizio alla scelta del RTI come aggiudicatario della Gara;
- D) l'insussistenza allo stato di rapporti di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con altri offerenti concorrenti alla Gara o con altre imprese partecipanti a eventuali raggruppamenti temporanei di imprese concorrenti alla Gara;

- E) di non partecipare, e di far sì che nessuna delle società controllate da, controllanti o soggette al comune controllo di, ciascuna Parte partecipi, al di fuori di quanto previsto dal presente Accordo, in alcuna forma, singolarmente o in forma associata, direttamente o indirettamente, in attività finalizzate alla presentazione di una offerta relativa alla Gara, e ciò anche attraverso la partecipazione a qualsiasi altro consorzio, associazione o società che ponga in essere qualsiasi attività finalizzata alla Gara.

Articolo 8 - Durata – Costituzione di società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice e cessione delle quote

8.1 Il presente Accordo, come eventualmente integrato da ulteriori accordi scritti tra le Parti relativamente all'oggetto del medesimo, avrà efficacia:

- A) qualora il RTI non dovesse risultare aggiudicatario della Gara, sino:
- i) alla data di aggiudicazione della Gara a favore di un terzo, salvo che le Parti decidano altrimenti in relazione ad eventuali impugnative della Gara da parte del RTI e/o di terzi;
 - ii) alla data di pubblicazione della decisione del Comune di annullare la Gara;
- B) qualora invece l'offerta dovesse risultare la vincente, anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, sino alla sottoscrizione del Contratto di RTI.

8.2 Nell'ipotesi sub B) in cui l'RTI dovesse risultare aggiudicatario della Gara, dopo l'aggiudicazione e in conformità alle regole di Gara, FES e FREE, in quanto partecipanti alla parte orizzontale del RTI, hanno facoltà di costituire, ai sensi dell'articolo 184 del Codice, una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che diventerà concessionaria a titolo originario, subentrando al RTI aggiudicatario nel contratto di concessione e sostituendo quest'ultimo ad ogni effetto in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. La società dovrà avere un capitale sociale minimo, in conformità alle regole di Gara. La quota di partecipazione al capitale della società di progetto, come indicata nell'Offerta, sarà la seguente:

- FES 41% (quarantuno per cento);
- FREE 59% (cinquantanove per cento);

8.3 Le quote della società di progetto potranno essere cedute in conformità alle regole di Gara e alle previsioni del contratto di concessione oggetto di Gara e, in ogni caso, in conformità all'articolo 184 del Codice, fermo restando che – come ivi previsto - i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione alla Gara sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo degli interventi.

L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione alla Gara potranno tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

8.4 In ipotesi di costituzione della società di progetto, quest'ultima subentrerà al contratto generale di fornitura separatamente stipulato fra FREE e OSRAM – Allegato 1 al presente Accordo, per la parte ancora da eseguire al momento della costituzione della società di progetto.



Articolo 9 – Disposizioni varie

9.1. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate a mezzo fax, pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi di seguito indicati presso i quali le Parti rispettivamente eleggono domicilio:

- **FES:**
Via [•]
[•][•]
Fax [•]
Pec: [•]
Alla cortese attenzione del Sig. [•]

- **FREE:**
Via [•]
[•][•]
Fax [•]
Pec: [•]
Alla cortese attenzione del Sig. [•]

- **OSRAM:**
[•]
[•] [•]
Fax [•]
Pec: [•]
Alla cortese attenzione del Sig. [•]

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data indicata nella ricevuta di ritorno, qualora la consegna sia stata effettuata mediante raccomandata, ovvero alla data indicata nella ricevuta di conferma del telefax, qualora la consegna sia stata effettuata per mezzo fax.

In caso di modifica di uno degli indirizzi o dei numeri telefonici o di fax di cui sopra le Parti dovranno comunicare, tempestivamente, tale cambiamento ai sensi del presente paragrafo 9.1.

9.2 Riservatezza. Ciascuna Parte manterrà la più assoluta riservatezza in relazione alle Informazioni Riservate. Ai fini del presente Accordo, per “**Informazioni Riservate**” si intende qualsiasi informazione scritta e qualsiasi copia o registrazione delle stesse, in qualsiasi forma, relativa al contenuto dell’offerta, e, in generale qualsiasi informazione comunicata o messa a disposizione da una Parte alle altre Parti ai sensi del presente Accordo. Ciascuna Parte si impegna a:

- A) trattare le Informazioni Riservate nel più stretto riserbo;
- B) non usare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall’adempimento del presente Accordo;

- C) divulgare le Informazioni Riservate solo dopo aver informato le altre Parti e ottenuto il loro consenso scritto, che in nessun caso potrà essere irragionevolmente negato, restando tuttavia inteso che sarà in ogni caso consentita, senza obbligo di ottenere un previo consenso scritto, la divulgazione delle Informazioni Riservate agli amministratori, dipendenti e/o consulenti di ciascuna Parte (di seguito, i **“Rappresentanti”**) che hanno necessità di conoscere le Informazioni Riservate ai fini del presente Accordo (le Parti si assumeranno la responsabilità delle violazioni degli obblighi di riservatezza da parte dei loro Rappresentanti); e
- D) adotterà le misure necessarie a mantenere la riservatezza delle Informazioni Riservate, nonché, fatta eccezione per quanto previsto alla precedente clausola C), ad evitare la divulgazione delle stesse.

Resta inteso tra le Parti, che nessuna Parte sarà considerata inadempiente alle disposizioni del presente paragrafo se le Informazioni Riservate:

- i) sono di dominio pubblico, per causa diversa da un inadempimento del presente Accordo;
- ii) sono già conosciute dalla suddetta Parte al momento di tale divulgazione, come provato dalla documentazione in possesso della stessa che risulti precedente a detta divulgazione (fatta eccezione per quelle che possano essere state oggetto di una precedente divulgazione da una Parte all'altra);
- iii) sono state successivamente ricevute da parte di un terzo e non sia noto alla suddetta Parte che sono oggetto di un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte che detiene e/o possiede tali informazioni;
- iv) sono elaborate indipendentemente dalla suddetta Parte senza che sia stato fatto uso delle informazioni divulgate durante o in connessione con le trattative; o
- v) sono state divulgate o comunicate previa autorizzazione dalla Parte cui si riferiscono le Informazioni Riservate;
- vi) vengono divulgate o comunicate in forza di disposizioni imperative di legge o regolamenti emessi da qualsiasi autorità, incluse autorità di borsa, che abbia competenza in relazione a tale Parte divulgante.

9.3 Comunicati Stampa. Nessuna delle Parti dovrà rilasciare dichiarazioni scritte od orali o altre comunicazioni a rappresentanti della stampa o dei media in relazione al presente Accordo e/o alla sua esecuzione, a meno che detta comunicazione sia stata specificatamente e preventivamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte o sia richiesta dalla normativa applicabile, da regolamenti ovvero dall'ordine di un giudice. In tal caso, ciascuna Parte sarà tenuta a consultarsi con le altre Parti al fine di raggiungere un accordo sulla forma, il contenuto e i tempi di tali annunci o comunicati esterni (a meno che la forma, il contenuto e i tempi siano strettamente dettati da disposizioni cogenti di legge).

9.4 Proprietà Intellettuale. Ciascuna Parte manterrà la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale (come di seguito definiti) relativi ai beni, i servizi e qualsiasi altro materiale o informazione direttamente fornito da ciascuna Parte in relazione alle Norme di Gara e/o alla Gara e/o all'esecuzione delle attività richieste dal presente Accordo e dalle Norme di Gara, incluso a titolo esemplificativo qualsiasi disegno, descrizione e piano fornito da una Parte in relazione alla sua partecipazione alla Gara.

Ai fini del presente Accordo, “**Diritto di Proprietà Intellettuale**” significa qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale di qualsiasi natura esistente in qualsiasi parte del mondo inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, marchi di fabbrica, disegni o loro esecuzioni, copyright, diritti sui disegni, invenzioni, informazioni confidenziali e know-how.

Le previsioni del presente paragrafo 9.4 continueranno ad essere valide ed efficaci senza alcuna limitazione temporale alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Accordo.

- 9.5 Nullità parziale. Qualsiasi Articolo, paragrafo o altra disposizione del presente Accordo che sia, o divenga illegittimo o invalido, dovrà essere considerato eliminato dall' Accordo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità o invalidità, non dovrà in alcun modo pregiudicare le altre disposizioni del presente Accordo e dovrà essere sostituito da una previsione che rispecchi l'effettivo intento delle Parti.
- 9.6 Modifiche e Rinunce. Nessuna modifica del presente Accordo sarà valida salvo che risulti da atto scritto firmato dalle Parti. Nessuna rinuncia ad una previsione del presente Accordo costituirà una rinuncia ad ogni altra previsione, né alcuna rinuncia costituirà una rinuncia definitiva, salvo diverso accordo fra le Parti.
- 9.7 Precedenti Accordi. Il presente Accordo prevale su, e sostituisce, ogni precedente intesa o contratto concluso tra le Parti in relazione alla Gara, che deve intendersi risolto e privo di efficacia tra le Parti stesse.
- 9.8 Legge Applicabile. Il presente Accordo sarà regolato, interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.
- 9.9 Foro Competente. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo e/o relative all'interpretazione, applicazione, validità, efficacia e risoluzione dello stesso saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegato 1: Contratto generale di fornitura FREE/OSRAM

Free Energy Saving S.r.l.

Free Energia S.p.A.

Osram S.p.A.

